

COMUNE DI MODOLO

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

Verbale n. 4 del 28/04/2023

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di MODOLO, Rag. Michele Raimondo Mura,

Vista la proposta di C.C. n. 9 del 17/04/2023 avente ad oggetto “**ABROGAZIONE E NUOVA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE.**”;

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

-l'articolo 1 comma 165 della L. 296/2006 in cui è disposto che “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”;

- la legge di Bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, che ha introdotto la riforma della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali ed in particolare, la disciplina introdotta dalla suddetta Legge 160/2019, art. 1, commi 792 e ss, che potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali, consentendo di emettere un unico atto di accertamento avente anche i requisiti del titolo esecutivo,

- l'articolo 1 comma 802 della L. 160/2019 in base al quale “su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamento innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

Considerato che la disciplina della L. 160/2019 ha introdotto anche per le entrate patrimoniali, oltre che per quelle tributarie, un sistema di riscossione rafforzato con l'introduzione dello strumento dell'accertamento patrimoniale esecutivo che consente, decorsi i necessari termini, l'avvio delle azioni cautelari e conservative;

Visto che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile per l'anno 2023 è stata fissata con Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze al 5,00% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Rilevato che

- l'attuale disciplina del Regolamento delle entrate all'articolo 7 comma 2, rubricato "*Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi*" prevede che sia applicata una maggiorazione di 2 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale.;
- l'attuale disciplina del Regolamento delle entrate all'articolo 8 comma 2, rubricato "*Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto*" prevede che sia applicata una maggiorazione di 2 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale;

Visto il vigente Regolamento delle entrate e della riscossione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista

- la Circolare F.L. 122/2022 del Ministero dell'Interno –Dipartimento Affari Interni e territoriali, comunica che sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2022 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022 - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.295 del 19-12-2022, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

-la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al **30 aprile 2023**".

- la Conferenza Stato-Città ha dato il via libera alla proroga al 31 maggio dell'approvazione dei bilanci di previsione 2023 dei Comuni e delle Città metropolitane

Visto che l'Ente

- ritiene opportuno rideterminare la misura degli interessi da applicare per le attività di accertamento, rimborso e rateizzazione per tenere conto della misura già di per sé onerosa del nuovo tasso di interesse legale;
- ritiene necessario procedere ad un adeguamento normativo e operativo di tutto il regolamento comunale precedentemente approvato;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio

parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

Il Revisore invita a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale e di pubblicare il Regolamento modificato sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione del succitato regolamento delle entrate e delle riscossioni.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Michele Raimondo Mura

